

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B-40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEZ. III BIS – NRG 384/2022

MOTIVI AGGIUNTI

PER: Prof.ssa CASSARISI VERDIANA [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED], rappresentata e difesa come da mandato allegato in calce all'atto introduttivo del giudizio, dall'Avv. Sirio Solidoro ([REDACTED] del foro di Lecce, ed elettivamente domiciliata per la presente causa presso il domicilio digitale del difensore. Si chiede, inoltre, di poter ricevere comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo pec solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it e/o al seguente fax 0832345677.

CONTRO

Ministero dell'Istruzione ([REDACTED] in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Ministero dell'Università e della Ricerca ([REDACTED] in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di Formazione- Ministero dell'Istruzione, in persona del Capo Dipartimento p.t., rappresentante legale pt, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico, in persona del Direttore p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dott. Filippo Serra, in qualità di Direttore p.t. del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B-40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

NONCHÉ CONTRO

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio () – Direzione generale – Ufficio IV, in persona del legale rappresentante p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dott. Rocco Pinneri, in qualità di Direttore Generale p.t. dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione Generale – Ufficio IV, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Ambito territoriale provinciale di Roma; Ambito territoriale provinciale di Frosinone; Ambito territoriale provinciale di Latina; Ambito territoriale provinciale di Rieti; Ambito territoriale provinciale di Viterbo, tutti in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Commissione giudicatrice per la classe di concorso A013 presso USR Lazio, in persona del rappresentante legale pt., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Nonché nei confronti di

FARESE MARTINA - vincitrice inserita alla posizione n. 7 delle graduatorie di merito A013 Lazio con punteggio 67

MAGNI BEATRICE – vincitrice inserita alla posizione n. 8 delle graduatorie di merito A013 Lazio con punteggio 65,90

DE ROSSI MARIA ILARIA – vincitrice inserita alla posizione n. 9 delle graduatorie di merito A013 Lazio con punteggio 64

Per l'annullamento e/o nullità

- della relazione depositata in data 22/12/2023 nel fascicolo telematico dalla parte pubblica ed avente ad oggetto la valutazione dell'odierna ricorrente, nella parte in cui prevede l'esito escludente.
- nonché del rapporto consegnato dalla stessa parte pubblica in relazione al ricorso in esame e depositato nella medesima data nel fascicolo telematico; ed ove occorra per mero tuziorismo di tutti gli atti comunque depositati dalla parte pubblica nella medesima data all'interno del fascicolo telematico;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B-40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Nel confermare altresì l'illegittimità degli atti gravati con il ricorso introduttivo, contro gli atti versati nel presente fascicolo, la parte istante propone il presente ricorso per motivi aggiunti ed espone le seguenti ragioni di fatto e di diritto.

IN LIMINE

SUI PRESENTI MOTIVI AGGIUNTI

1. Nel corso del presente giudizio, la parte pubblica depositava gli atti indicati in epigrafe, i quali confermavano gli esiti del concorso.
2. Avverso tali atti, la ricorrente propone i presenti motivi aggiunti per ragioni di illegittimità propria e derivata.

FATTO

1. La ricorrente è in possesso del titolo di Laurea Specialistica in [REDACTED], conseguita presso l'Università [REDACTED], in data [REDACTED] ed ha partecipato al Concorso Straordinario per il ruolo per la seguente classe di concorso A013 (Discipline letterarie, latino e greco) presso la Regione Lazio, conseguendo un punteggio pari a 34,50/80, e, dunque, inferiore alla sufficienza prevista dal Ministero dell'Istruzione e, pertanto, è stata ingiustamente esclusa.
2. Si premette - come meglio sarà visto in punto di diritto - che la normativa, tramite cui è stato indetto il presente Concorso è stata, non a caso, denominata "Salva precari", in quanto il fine ultimo era proprio quello di permettere la copertura delle cattedre libere e vacanti, mediante la stabilizzazione dei docenti con servizio svolto in misura pari a tre annualità, nel rispetto del diritto euro unitario.
3. Il presente concorso, tuttavia, non copre l'intero fabbisogno nazionale, né assorbe il problema del precariato, benché sia stato indetto, non a caso, durante la pandemia con lo scopo preciso di permettere il reclutamento del personale docente. In particolare, per la regione e classe di concorso di interesse della ricorrente il numero dei posti messi a bando è stato pari a 15 e il numero dei vincitori è, invece, stato pari a 9.
4. Nelle more del giudizio, la parte pubblica ha depositato gli atti indicati in epigrafe, i quali sono oggetto di impugnazione tramite i presenti motivi aggiunti per ragioni di illegittimità propria e derivata.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B-40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

MOTIVI

I. ILLEGITTIMITA' PROPRIA

**VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA - DIVIETO DELLA
MOTIVAZIONE POSTUMA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO
PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DELLA L. n. 241/1990 – VIOLAZIONE
DELL'ART. 97 COST. – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO
AFFIDAMENTO – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI
PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – SVIAMENTO DELLA CAUSA TIPICA
DEL PROVVEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE
SINTOMATICHE- VIOLAZIONE DELLA *LEX SPECIALIS*.**

1.1. Occorre anzitutto premettere che la sottoscrizione del verbale in sede di concorso non è un elemento accessorio, ma permette invece di individuare, tra le altre cose, con data certa, il soggetto a cui sia ricollegabile la valutazione espressa nei confronti di ciascuno dei candidati.

1.2. La sottoscrizione, dunque, risponde ai più ampi principi generali della trasparenza amministrativa e del buon andamento, compreso anche il principio del Collegio perfetto (è infatti attraverso la sottoscrizione del verbale che è possibile per il candidato comprendere la presenza contestuale dei membri dell'organo esaminatore, nonché il momento della valutazione).

1.3. Ciò va detto in quanto la stessa parte pubblica nell'atto impugnato e depositato nel fascicolo in telematico ha riconosciuto che: **“È vero che griglia e verbali non sono stati firmati simultaneamente, ma il sistema non lo consentiva. Ogni file doveva essere firmato singolarmente da ogni membro di commissione che lo doveva poi spedire via e-mail al successivo per la firma. Talvolta i commissari avevano difficoltà per la firma e impiegavano molto tempo. Se si vede l'ora delle firme nella griglia di valutazione della candidata Cassirisi, si noterà che la Commissaria prof. essa D'Amore ha impiegato 20 minu (dalle 19:35 alle 19:56) per la firma”.**

1.4. L'amministrazione, dunque, descrive un certo *iter* non previsto dalla *lex specialis*; inoltre, è sempre la stessa amministrazione scolastica ad avere affermato che talvolta i commissari avevano delle difficoltà per firmare e perciò impiegavano molto tempo ad espletare

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B-40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

la procedura, ma senza che siano state riportate a verbale in maniera completa le difficoltà manifestate.

1.5. Inoltre, dalla descrizione fornitaci si evince un ulteriore fatto di particolare rilievo, ossia il file contenente la votazione veniva spedito via e-mail da un commissario all'altro commissario affinché questi lo firmasse, ma senza che tali operazioni venissero poste a verbale nel rispetto del principio della trasparenza e senza comprendere in quale momento la commissione avesse maturato il punteggio da attribuire alla candidata.

1.6. Al contrario, l'invio dei file di valutazione tramite l'indirizzo e-mail dei singoli commissari, al fine di inserire le firme in momenti tra loro diversi, è un profilo che viola la *lex specialis*, in quanto tale procedura non è prevista dal bando e neppure dalla normativa primaria, nonché si pone in contrasto con il principio della trasparenza (non è specificato infatti a quali indirizzi siano stati inviati i singoli voti, ossia se ad indirizzi di email ordinaria, ad indirizzi istituzionali oppure indirizzi privati, pec, etc).

1.7. Inoltre, un altro elemento di illegittimità, che emerge da quanto è stato allegato dalla parte pubblica, attiene alle indicazioni utilizzate per l'attribuzione del punteggio.

1.8. In altri termini, il punteggio non veniva attribuito dopo l'esame della singola prova, ma dapprima sono stati esaminati i compiti di tutti i candidati, e poi solo successivamente è stato riconosciuto il punteggio per ognuno di essi.

1.9. Tale modo di agire pubblico, in cui il voto non è contestuale alle operazioni di scrutinio, non solo non è previsto dal bando, ma neppure permette ai candidati di beneficiare della votazione in maniera contestuale all'esame della prova svolta.

1.10. Ne discende che, contrariamente a quanto è stato fatto dalla parte pubblica, non è previsto dal bando e neppure dalla normativa primaria che la votazione debba avvenire al termine dell'esame di tutti gli elaborati.

1.11. Un ulteriore circostanza che emerge dagli atti gravati è quella che vede la parte pubblica dare una valutazione postuma alla motivazione gravata.

1.12. Ora, tale modo di agire, che emerge dagli atti depositati, non è rispettoso del principio del giusto procedimento.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B-40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

1.13. Com'è noto, infatti, non è il processo, ma il procedimento, il luogo in cui l'amministrazione è tenuta ad esprimere la propria valutazione e le ragioni sottese a negare il bene della vita.

1.14. Ne deriva per le ragioni sin qui viste emerge che nei provvedimenti impugnati la parte pubblica ha violato il principio del giusto procedimento e della trasparenza in merito alle operazioni di voto.

*

ILLEGITTIMITA' DERIVATA

Qui di seguito sono riproposte avverso gli atti impugnati con i presenti motivi aggiunti, le stesse censure di illegittimità che avevano già coinvolto anche gli atti gravati con il ricorso.

I

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO PROGRAMMATARIO - VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99CE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA LOGICITA' - VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 159/2019- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITA' - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST. - ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO E TRAVISAMENTO DEI FATTI E PRESUPPOSTI- CONTRADDITTORIETA' DI COMPORTAMENTO - IN SUBORDINE: TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE E RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA- VIOLAZIONE E /O FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. 73/2021 E S.M.I.

1. Lo scorrimento ed il fabbisogno rimasto scoperto: un solo posto messo a bando.

1.1. È fatto notorio che il presente concorso straordinario, a differenza degli altri concorsi pubblici indetti dal Ministero dell'Istruzione nel medesimo periodo (concorso ordinario di cui al D. D. n. 499 del 21 aprile 2020; concorso abilitante di cui al D.D. 497 del 21 aprile 2020), sia stato svolto durante la seconda ondata pandemica, al fine di permettere – secondo le intenzioni iniziali – il reclutamento del personale docente sin dal mese di settembre del 2021 e, dunque, al fine di risolvere, o quanto meno di contenere, il fenomeno del precariato scolastico.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B-40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

È altrettanto notorio come a tale concorso non abbiano in realtà preso parte, per varie cause, tutti i candidati iscritti. Si tratta di cause molto spesso legate al fatto che non tutti i partecipanti siano riusciti ad affrontare gli spostamenti, nel pieno della seconda ondata di pandemia, al fine di recarsi presso altra regione - di frequente, lontana anche oltre mille chilometri dal luogo di servizio - in base al principio dell'accorpamento che il Ministero aveva previsto dopo la prima ondata dell'epidemia, ma non più rivisitato in occasione della seconda ondata.

In altri casi, invece, gli impedimenti sono stati legati al fatto che alcuni docenti avevano contratto il covid oppure erano in isolamento fiduciario o in quarantena e, in ragione di tanto, sono rimasti esclusi.

Dunque, con riferimento al presente concorso si può sostenere tutto, ma tranne che sia stata favorita la massima partecipazione dei candidati, e le pronunce intervenute per l'ammissione dei concorrenti alle prove suppletive – quest'ultime, infatti, non sono mai state né previste né volute da parte del Ministero - ne sono la chiara prova.

È dunque prevalsa l'esigenza di selezionare il numero dei docenti da reclutare, anche a costo che venisse ristretta la platea, come inevitabilmente sarebbe accaduto nel momento in cui si è deciso di indire una procedura tanto attesa, ampia e complessa, durante la pandemia.

Neppure si può trascurare come ad un certo punto la situazione sia diventata talmente critica da non poter più giustificare lo spostamento dei candidati e, dunque, il concorso è stato sospeso; ma resta, in ogni caso, la circostanza che prima di tale sospensione postuma - senza dubbio immaginabile a priori - molte prove concorsuali erano già state espletate.

1.2. Nel predetto contesto, dunque, si colloca la prima doglianza che riguarda il fatto che, all'esito del tormentato concorso, il numero dei vincitori non si sia rivelato sufficiente per ricoprire il fabbisogno nazionale delle cattedre e, dunque, la soglia di sufficienza, inizialmente prevista, ha finito per contraddire la ratio della stessa norma da cui il bando è scaturito.

In particolare, con riferimento alla posizione della parte ricorrente i posti messi a bando sono stati pari a n. 15, ma ciò non vuol dire che siano soltanto 15 i posti rimasti da ricoprire

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B-40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

al fine di evitare l'abuso dei contratti a termine. Basti pensare, infatti, che il numero dei vincitori (n. 9) è stato inferiore rispetto ai posti messi a bando (n. 15).

In piena applicazione della ratio della normativa Salva Precari, dunque, la ricorrente evoca lo scorrimento delle graduatorie oltre i vincitori; oppure una graduatoria nazionale, come già accaduto in altri contesti relativi al pubblico impiego, il cui punto cruciale consisteva nella copertura del fabbisogno del personale docente. Tale graduatoria, pertanto, prescinde dalla contestata soglia, al fine di diventare a scorrimento.

Infatti, la soglia, che, peraltro, risulta comunque ingiustamente essere superiore alla sufficienza matematica, può determinare lo scorrimento delle graduatorie e non certo la totale esclusione del personale docente dalla possibilità di essere reclutato a tempo indeterminato.

La ratio della norma, invero, è quella di reclutare il personale docente che abbia svolto servizio, tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020, su posto comune o di sostegno, per almeno tre annualità, anche non consecutive. Si tratta, dunque, di un ampio arco temporale quello preso in considerazione dalla norma, al fine di permettere il reclutamento dei cosiddetti precari storici.

Ne deriva che il fabbisogno delle cattedre rimasto tutt'oggi scoperto, all'esito del concorso, contraddice la ratio ispiratrice della succitata normativa primaria che, nella sua lettura unitaria, prevede, quale scopo principale, proprio quello di assumere il personale docente, al fine, non certo trascurabile, di evitare la violazione dei noti principi di diritto eurounitario, i quali intervengono con lo scopo di prevenire - prima ancora di sanzionare - l'abuso dei contratti a termine - abuso dei contratti che, nel comparto della scuola pubblica, dopo la nota vicenda delle GAE, è possibile evitare soltanto attraverso l'assunzione tramite concorso, che comporta la copertura dei posti disponibili.

Peraltro, non può essere trascurato come lo stesso ordinamento interno sia improntato al rispetto del principio programmatico.

Nella presente vicenda, dunque, il principio programmatico, orientato alla copertura dei posti rimasti disponibili, non è stato soddisfatto.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B-40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Al contrario, lo scorrimento dei posti, anche in favore della ricorrente, benché non risultata ingiustamente vincitrice, permetterebbe di ricoprire le cattedre rimaste vacanti e, pertanto, di evitare la formazione del precariato.

Un ulteriore profilo che deve essere altresì evidenziato e che diviene oggetto di doglianza ed impugnazione, riguarda lo svolgimento della prova tramite risposte aperte.

In particolare, la valutazione è avvenuta attraverso un metodo che la stessa normativa aveva sì previsto, ma per un bando che si sarebbe dovuto svolgere con risposte a quiz.

Ne deriva che l'impugnata decisione del Ministero dell'Istruzione, che, al posto dei quiz a crocette, ha previsto risposte aperte, avrebbe dovuto essere accompagnata da una rimodulazione del sistema valutativo, che, invece, è rimasto improntato sulla base di una prova che non è più stata svolta così come previsto dalla norma.

In particolare, l'art. 1, comma 9, lett. a) del Dl n. 126/2019 prevede lo svolgimento di una prova scritta, da effettuarsi con sistema informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla. Ora, la l. n. - 159/2019, nel convertire in Legge n. Dl n. 126/2019, ha previsto che: " comma 9: alla lettera a), dopo le parole: «a risposta multipla» sono inserite le seguenti: «su argomenti afferenti alle classi di concorso e sulle metodologie didattiche».

Anche tale profilo, dunque, rappresenta una manifesta illogicità, nonché una violazione del principio del legittimo affidamento e della norma c.d.- Salva Precari, tenuto conto che è stata modificata la modalità di svolgimento della procedura concorsuale, ma non il criterio di valutazione.

Inoltre, nell'ipotesi in cui non dovesse trovare accoglimento la presente censura in relazione ai provvedimenti impugnati, e, dunque, si dovesse invece ritenere che la procedura rispecchi pienamente il dettato normativo, ne deriva che per le anzidette ragioni la norma dovrà essere rimessa alla Corte Costituzionale, per violazione degli artt. 2,3,4,5,97 Cost., e può essere anche valutata la pregiudiziale comunitaria, per violazione della direttiva 70/99CE.

Le ragioni riguardanti la pregiudiziale comunitaria sono chiare e legate al fatto che il concorso non ha previsto l'assunzione del personale docente. In altri termini, nonostante il concorso, per il Ministero dell'Istruzione non è stato possibile scorrere le graduatorie, benché il fabbisogno sia rimasto scoperto.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B-40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Da ciò deriva che la ricorrente rimarrà precaria, nonostante ci siano ancora cattedre libere e vacanti. Da qui deriva la palese violazione della direttiva 70/99 CE nella parte in cui non è prevista la copertura delle cattedre tramite scorrimento.

Le predette ragioni, dunque, riferite all'atto si intendono riferite alla norma primaria se risulta questa oggetto di impedimento per l'annullamento degli atti gravati.

Infatti, la norma contraddice con la Costituzione nel momento in cui prevede due canali di assunzione diversi: Semplificato (senza prove) e Straordinario (con prove durante la pandemia).

Il riferimento va al concorso del 2018, a cui vennero ammessi i soli docenti abilitati e, anche in tale caso, la ratio era quella di reclutare il personale precario. Tuttavia, a differenza di allora, il concorso in esame ha previsto le prove a riposte aperte, senza prevedere lo scorrimento dei candidati. Pertanto, il Concorso del 2018 era anch'esso semplificato ovvero straordinario, ed era anch'esso finalizzato allo scopo di reclutare il personale docente, ma non prevedeva un numero chiuso di vincitori, bensì lo scorrimento delle graduatorie sino alla sostanziale assunzione di tutti i docenti precari che avevano partecipato.

II

SUL BILANCIAMENTO DI INTERESSI E LA LETTURA COMUNITARIAMETE ORIENTATA.

**VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BILANCIAMENTO DEGLI INTERESSI -
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITA' - VIOLAZIONE
DEGLI ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST.- VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE
DELLA LEGGE 159/2019- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL PRIMATO DEL
DIRITTO COMUNITARIO- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA LOCIGITA' E
RAZIONALLITA- VIOLAZIONE DEL PRINCPIO DI NON CONTRADDIZIONE -
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO-- IN
SUBORDINE: TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE -
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. 73/2021 E S.M.I.**

2. Il bilanciamento degli interessi.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B-40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

2.1. In secondo luogo, viene in rilievo il principio del bilanciamento degli interessi e della proporzionalità ed efficienza amministrativa.

Come già accade in altri concorsi finalizzati alla copertura del fabbisogno, secondo il principio programmatico, la ricorrente invoca in via principale il proprio scorrimento oppure la formazione delle graduatorie nazionali, e, pertanto, contesta la soglia stabilita dal Ministero dell'Istruzione.

In particolare, la graduatoria nazionale a scorrimento permetterebbe, a prescindere dal punteggio, di ricoprire i posti disponibili nel pieno rispetto del principio comunitario.

Invero, dallo scorrimento delle graduatorie dei vincitori non scaturirebbe alcun tipo di pregiudizio per la parte pubblica. Anzi, la stessa parte pubblica riceverebbe un beneficio, in quanto verrebbero ricoperte le cattedre rimaste vuote.

Al contempo, la parte privata vedrebbe valorizzato il proprio servizio e la possibilità di accedere al ruolo, dopo svariati anni di precariato.

In tale ottica di bilanciamento, pertanto, la parte pubblica e la parte privata convergerebbero sui medesimi principi di legalità, prima ancora che di discrezionalità.

Si tratta, in particolare, della legalità derivante dal diritto eurounitario. Come sopra è stato accennato, infatti, anche nel comparto della scuola pubblica vige il divieto di abuso del contratto a termine.

Al contrario, il Ministero, anziché utilizzare la docente a tempo indeterminato, preferisce utilizzare la stessa docente in maniera precaria, con maggiori costi per la stessa Amministrazione, in ragione del fatto che il concorso è stato comunque indetto con la copertura finanziaria volta a coprire i posti messi a bando.

Dunque, il Ministero sosterrà maggiori oneri per assumere la docente in qualità di precaria, rispetto ai costi che invece sosterebbe se assumesse la ricorrente a tempo indeterminato.

L'assenza di tale forma di bilanciamento degli interessi, pertanto, viola i principi di rilevanza comunitaria della proporzionalità dei mezzi rispetto ad i fini.

2.2. Tale favor comunitario si evince dalla sentenza della Corte costituzionale n. 130/2019, la quale ha sancito come il concorso riservato del 2018 (dunque, un concorso senza prove selettive, che prevedeva una sola prova orale ma senza alcun numerus clausus di vincitori),

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B-40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

fosse costituzionalmente compatibile in quanto il fine era proprio quello di reclutare i docenti e fronteggiare il problema del precariato.

Proprio al riguardo, come già prima accennato, appare dunque opportuno evidenziare il profilo di discriminazione e disparità del predetto concorso rispetto a quello attuale, benché facente parte di un'unica riforma.

Invero, il progetto di reclutamento del personale docente precario ha avuto notoriamente inizio con la riforma della c.d. buona scuola.

In tale occasione venne previsto il Concorso Semplificato, anch'esso pubblicato al solo fine di reclutare il personale docente precario, al pari del presente concorso.

Tuttavia, mentre il Concorso Semplificato consisteva nella presentazione di alcune slide che il docente predisponessa prima dell'esame, nel concorso contestato la prova non è consistita in una mera discussione orale.

È chiaro, dunque, come l'ordinamento entri in piena contraddizione con sé medesimo. Nello specifico la "soluzione" al problema del precariato, avviene in due modalità distinte: la prima facilitata (non a caso il Concorso FIT è stato anche definito Concorso Semplificato); mentre, la seconda procedura prevede una rigida soglia che non permettere di reclutare i docenti, con la conseguenza che le cattedre rimarranno comunque vuote.

Anche sotto tale profilo, dunque, nell'ipotesi in cui non dovesse trovare spazio la presente censura in relazione ai provvedimenti impugnati, e, dunque, si dovesse invece ritenere che la procedura rispecchi pienamente il dettato normativo, ne deriva che per le anzidette ragioni la norma va rimessa alla Corte Costituzionale, per violazione degli artt. 2,3,4,5,97 Cost. e va anche valutata la pregiudiziale comunitaria, per violazione della direttiva 70/99CE

Le ragioni riguardanti la pregiudiziale comunitaria sono chiare e legate al fatto che il concorso non ha previsto l'assunzione del personale docente. In altri termini, nonostante il concorso non è stato possibile scorrere le graduatorie, benché il numero dei posti sia superiore a quello dei vincitori.

Da ciò deriva che la ricorrente rimarrà precaria in la palese violazione della direttiva 70/99 CE nella parte in cui non è prevista la copertura delle cattedre tramite scorrimento.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B-40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Le predette ragioni, dunque, riferite all'atto si intendono riferita anche in questo caso alla norma primaria se risulta questa oggetto di impedimento per l'annullamento degli atti gravati.

Infatti, la norma contraddice con la Costituzione, artt, 1,2,3,4, 97 Cost, nel momento in cui prevede due canali di assunzione diversi: Semplificato (senza prove) e Straordinario (con prove durante la pandemia).

III

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - VIOLAZIONE DELLA L. N. 241/1990 - VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST.- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 2, 3, 4, 97, COST- DIFETTO DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE APPARENTE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO- VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 159/2019- ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO - CONTRADDITTORIETA' - VIOLAZIONE DELLA TRASPARENZA - IN SUBORDINE: TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE- VIOLAZIONE E /O FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. 73/2021 E S.M.I.

3. La motivazione del provvedimento e i tempi di correzione.

3.1. Inoltre, nel caso in esame, non ci sono situazioni tali che possano permettere di rinvenire il ragionamento giuridico seguito dalla Commissione.

Ora, questa difesa non trascura come ci sia una parte della giurisprudenza amministrativa che ritenga il voto numerico sufficiente ai fini della motivazione.

Tuttavia, tale filone giurisprudenziale, per lo più sorto in occasione degli esami di accesso all'abilitazione forense, non afferma che il principio del voto numerico sia in assoluto sufficiente, ma tale principio dovrà tenere conto dei presupposti da cui il bando scaturisce, degli esiti delle prove, in altri termini, di tutto quanto possa permettere al candidato di valutare, in maniera coerente, il percorso logico- motivazionale intrapreso dalla Commissione nell'esprimere il proprio giudizio.

Nel caso in esame non ci sono situazioni tali che possano permettere di rinvenire il ragionamento seguito dalla Commissione. Invero, la motivazione della prova adottata per l'odierna ricorrente, si rileva inadeguata.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B-40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

In particolare, il giudizio sintetico espresso dalla Commissione, in merito al compito della ricorrente, è stato il seguente: “Il candidato non padroneggia in modo adeguato conoscenze e competenze disciplinari e metodologiche. Non coglie i riferimenti culturali e linguistici richiesti dai quesiti. Nei quesiti in lingua straniera risulta un’ottima comprensione del primo quesito, mentre non sono stati svolti gli altri.”.

È evidente come la valutazione sia avvenuta utilizzando clausole e frasi di stile, per nulla utili a conoscere il ragionamento logico-giuridico che è stato seguito dalla Commissione.

Si tratta, nello specifico, di frasi generali e molto vaghe, non in grado di motivare seriamente e in modo concreto la valutazione ed il merito della candidata.

3.2. Inoltre, si contestano le griglie di valutazione in quanto manifestamente illogiche perché oltre ad essere graduate senza alcun tipo di criterio a priori stabilito, sono del tutto generiche e vaghe e non strumentali a permettere una corretta valutazione.

Nella griglia è infatti riportata la seguente voce di giudizio: “Padronanza delle conoscenze e competenze disciplinari in relazione alle discipline oggetto d’insegnamento”, che si pone in contrasto e, comunque, non in sostanziale differenza con “Padronanza delle conoscenze e competenze didattico- metodologiche in relazione alle discipline oggetto d’insegnamento”. Per quanto concerne l’indice di valutazione, sempre all’interno delle griglie, è possibile rinvenire il seguente criterio: “Esposizione lacunosa basata su un linguaggio impreciso e non strutturato”, in relazione a cui alla candidata è stato attribuito il punteggio 3; per poi ottenere il massimo in “Esposizione chiara e corretta sul piano morfosintattico e lessicale” per cui ha conseguito 3, per poi ottenere il massimo in Esposizione chiara e corretta sul piano morfosintattico e lessicale pari a 3,5. Ne deriva che è contraddittorio prevedere il punteggio pari a 3,5 nel lessico, per poi ottenere un punteggio inferiore in riferimento al linguaggio, senza cogliere quale possa essere la distinzione tra i due profili e senza coglier come possa una docente con carenze nel linguaggio eccellere poi nel lessico.

Peraltro, la Commissione si è limitata a fornire lo stesso voto per ogni riga; in particolare, si può vedere come per ogni riga di valutazione il voto sia stato tendenzialmente il medesimo (es: nel secondo indicatore, la parte ricorrente ha conseguito tutti 1,5, al pari del terzo indicatore in cui ha conseguito tutti 3).

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B-40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

La ricorrente, dunque, chiede, laddove non fosse possibile l'inserimento tramite il proprio scorrimento, la rivalutazione della prova anche con una nuova Commissione o, in subordine, la correzione della prova.

Come si può evincere, infatti dalle griglie allegate, le voci in esse riportate sono prive di senso compiuto, meramente ripetitive di concetti solo astratti e del tutto inadeguate a motivare il giudizio dei candidati.

In particolari, dalle griglie non è possibile conoscere ex ante quale tipo di prestazione concorsuale sia richiesta e quale siano le ragioni sottese alla scelta della commissione ad effettuare una valutazione soprattutto numerica.

3.3. Un ulteriore aspetto oggetto di censura, riguarda la tempistica che la Commissione ha utilizzato per correggere la prova. In particolare, dall'impugnato verbale si evince come la Commissione si sia riunita il giorno 08 marzo 2021 alle ore 16:00 e abbia concluso la procedura alle ore 19:10, per correggere un totale di n.6 compiti, per un totale di 30 minuti a compito.

Ora, è evidente come tale tempistica sia manifestamente illogica e sproporzionata, soprattutto al fine di valutare in modo adeguato la parte ricorrente. In particolare, 30 minuti, quale media di correzione, è un lasso temporale molto esiguo, al fine di scrutinare il merito delle risposte fornite dalla ricorrente, oltre al fatto che tali prove hanno anche previsto alcune domande in lingua inglese.

La stessa Commissione, peraltro, ha sottoscritto i verbali in tempi tra loro diversi, con compromissione del principio del Collegio perfetto, che, di certo, non è desumibile nel momento in cui la tempistica di correzione si sia rivelata così ridotta.

Al contrario, il merito, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione, rappresenta la ratio della procedura, ed un tempo così ridotto ai fini della correzione, nonché la sottoscrizione in tempi diversi risulta un chiaro sintomo di eccesso di potere in tutte le sue forme, oltre a consistere nella violazione dell'art. 97 Cost.

IV

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEI CONCORSI- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO COMPETITORUM - VIOLAZIONE DEL BANDO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO -

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B-40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

VIOLAZIONE E/O ERONE APPLICAZIONE L. N. 159/2019 - CARENZA ISTRUTTORIA - CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA- ILLOGICITA' MANIFESTA - VIOLAZIONE ART. 97 COST.- - VIOLAZIONE E /O FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. 73/2021 E S.M.I.- IN SUBORDINE: TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE

4. La violazione dei principi generali dei concorsi e la violazione del principio della par condicio competitorum

4.1. Com'è noto, inoltre, la procedura è stata svolta durante la seconda ondata, per poi essere sospesa e successivamente ripresa, nonché integrata da prove suppletive.

Ma tale modo di agire ha riguardato soltanto il concorso straordinario e non anche gli altri due concorsi contestualmente indetti.

Da qui deriva una chiara violazione del principio della par condicio, visto che il medesimo concorso non ha avuto la stessa contestualità prevista dal bando.

In altri termini, il bando e il successivo decreto non prevedevano una calendarizzazione frazionata delle prove, con la conseguenza, dunque, che il bando, in quanto lex specialis, è stata violato.

Inoltre, il bando impugnato ha previsto una tempistica illogica e sproporzionata rispetto alla

alla complessità della prova e alle modalità di esecuzione della stessa.

Invero, la prova consisteva in cinque quesiti a risposta aperta, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze disciplinari e didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento e in un quesito, composto da un testo in lingua inglese seguito da cinque domande di comprensione a risposta aperta volte a verificare la capacità di comprensione del testo.

Non pare revocabile in dubbio che, dividendo le domande (5 sulla materia e 5 di inglese) per il tempo a disposizione attribuito ad ogni candidato, pari a centocinquanta minuti, risultano quindici minuti per ogni domanda aperta. Tale tempistica appare però del tutto insufficiente per rispondere alle domande aperte, tenuto altresì conto dei cinque quesiti di inglese, relativi ad un testo di lingua.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B-40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

4.2. Inoltre, una specifica censura deve essere sollevata attorno alla questione relativa alla prova informatica. Infatti, com'è noto, il D. LGS. N. 165/01 e la L. n. 82 del 07.03.2005, prescrivono che in tutti i concorsi pubblici debba essere espletata la prova informatica, oltre a quella in lingua inglese. Tuttavia, duole rilevare come il Ministero non ha previsto lo svolgimento della prova informatica, con la conseguenza di aver reso illegittima la procedura in quanto ha violato chiaramente il disposto normativo di cui all'art. 37 comma 1 del D. Lgs. n. 165/01, secondo cui "A decorrere dal 1 gennaio 2000 i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere" e quello di cui all'art. l'art. 13 del "Codice dell'amministrazione digitale" di cui al D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005 prevede, con riferimento alla "Formazione informatica dei dipendenti pubblici" che "1. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei piani di cui all'art. 7-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nell'ambito delle risorse finanziarie previste dai piani medesimi, attuano anche politiche di formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione".

4.3. Al contrario, il Ministero dell'Istruzione ha violato l'obbligo di verificare, in sede di predisposizione delle prove concorsuali, la conoscenza dei requisiti informatici indispensabili al corretto espletamento delle funzioni professionali e, dunque, tale modus operandi adottato dall'Amministrazione non è certamente in grado di assicurare la selezione del migliore candidato rispetto al fine della procedura e risulta in contraddizione con la logica del concorso.

V

ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI

Il fabbisogno generale non risulta comunque ricoperto. Pertanto, anche dopo l'ultima cattedra assegnata, nessuno verrebbe privato del bene della vita. In altri termini, la partecipazione della ricorrente, tramite scorrimento delle graduatorie, non muterebbe l'attuale composizione delle graduatorie. Ora, poiché il controinteressato, intanto esiste in quanto venga privato del bene in caso di accoglimento del gravame, si può sostenere che nel

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B-40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

caso di specie, non esistano controinteressati. Tuttavia, qualora si dovesse ritenere la presenza di soggetti terzi controinteressati, si chiede che venga disposta la notificazione mediante pubblici proclami online sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, poiché è materialmente impossibile individuarli uno ad uno secondo il tradizionale metodo di notificazione.

Tanto premesso, la ricorrente, come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata,

CHIEDE

Nel merito: l'accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti e l'annullamento e/o nullità degli atti impugnati.

Io sottoscritto Avv. Sirio Solidoro ([REDACTED]) in qualità di difensore della parte ricorrente dichiaro altresì ai sensi della normativa vigente che le copie analogiche utilizzate per la notifica del presente atto sono estratte e conformi all'originale digitale nativo in mio possesso.

Valore indeterminabile- Pubblico impiego - Contributo unificato pari ad € 325,00.

Salvezze illimitate.

Lecce - Roma, 20/02/2024

Avv. Sirio Solidoro

**SOLIDO
RO SIRIO** Firmato
digitalmente da
SOLIDORO SIRIO
Data: 2024.02.20
08:21:14 +01'00'